

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 8 gennaio 2009

Circolare n. 2/2009

OGGETTO: Aumento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

PREMESSA

Anche nel 2009, per effetto di quanto stabilito dalla L. 24.12.2007 n. 247, l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale.

Rispetto al 2008, invece, resta invariata l'aliquota contributiva previdenziale dovuta per i rimanenti iscritti alla predetta Gestione.

LAVORATORI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che sono tenute all'iscrizione alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi (es. amministratori di società);
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini degli oneri contributivi dovuti, i suddetti soggetti vengono distinti tra:



- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Soggetti iscritti solo alla gestione separata e non pensionati

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l'importo in misura pari al:

- 24% per l'anno 2008;
- 25% per l'anno 2009;
- 26% per l'anno 2010.

Soggetti iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale o pensionati

Con riguardo ai soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, la citata legge ha stabilito che, con effetto dall'1.1.2008, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è pari al 17%.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ASSISTENZIALE

Soggetti iscritti solo alla gestione separata e non pensionati

Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, occorre inoltre tenere presente che:

- resta fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a fini assistenziali, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di malattia, di maternità/paternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- l'aliquota contributiva assistenziale, già stabilita nella misura dello 0,50%, è stata aumentata allo 0,72%, a decorrere dal 7.11.2007, ad opera del DM 12.7.2007, per effetto delle maggiori tutele previste in caso di maternità.

Soggetti iscritti anche ad un'altra gestione previdenziale o pensionati

Per i soggetti iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, il contributo assistenziale dello 0,72% continua a non essere dovuto.



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2009

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili nel 2009 per gli iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95 risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI
Aliquote previdenziali	25% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009
Contributo assistenziale	0,72%	NO
Contribuzione totale	25,72% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009	17% fino al massimale che verrà stabilito per il 2009

COMPENSI CORRISPOSTI A LAVORATORI A PROGETTO E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - APPLICAZIONE DEL "PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO"

Va evidenziato che la precedente aliquota contributiva del 24,72% rimane applicabile in relazione ai compensi corrisposti a lavoratori a progetto e a collaboratori coordinati e continuativi, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati, relativi al 2008, se corrisposti fino al 12.1.2009 (compreso).

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili nel 2009 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogato.

Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi

Nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.

Associati in partecipazione

Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l'onere contributivo è ripartito:



- per il 55%, a carico dell'associante in partecipazione;
- per il restante 45%, a carico dell'associato.

Venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per 2/3, a carico del committente.

Liberi professionisti

Per i liberi professionisti è confermata la facoltà di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta